

TAR Perugia 15/02/1997 n. 83

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

E' illegittima l'esclusione da una gara d'appalto di una Ditta per offerta anomala nell'ipotesi in cui in sede di valutazione delle giustificazioni per l'offerta presunta anomala non si sia tenuto conto della sussistenza di condizioni particolarmente favorevoli prospettate dalla Ditta interessata, consistenti nella posizione della sede di questa a breve distanza dal cantiere di appalto e dalla circostanza dell'avere in corso di esecuzione altro appalto commissionato dalla stessa Amministrazione committente. La Commissione aggiudicatrice di una gara d'appalto non può procedere autonomamente alla disapplicazione delle previsioni del bando ritenute illegittime per l'asserita violazione di direttive comunitarie, dal momento che il bando rappresenta la lex specialis della gara e, fino a quando non viene rimosso nelle forme di legge, deve essere applicato fedelmente dagli organi preposti alla gara stessa. Il bando di gara che contiene una clausola di esclusione automatica dell'offerta anomala anche per gli appalti sopra la soglia comunitaria è illegittimo per contrasto con la direttiva n. 93/37/C.E.E.